



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VARESE

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|-------|------------|
| <input type="checkbox"/> | PETRUCCI | LUCA | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | RENZI | MAURO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | VITELLI | GUIDO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 518/2020
depositato il 11/11/2020

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T93013P022040 2019 IRPEF-ADD.REG. 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T93013P022040 2019 IRPEF-ADD.COM. 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T93013P022040 2019 IRPEF-LAV.AUTON 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T93013P022040 2019 IRAP 2014

contro:
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE VARESE

proposto dal ricorrente:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 518/2020

UDIENZA DEL

25/05/2021 ore 09:30

N°

338/21

PRONUNCIATA IL:

25/5/21

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

28/5/21

Il Segretario



Handwritten signature

MOTIVI DELLA DECISIONE

IN FATTO

Con ricorso depositato in data 11/11/2020 il sig. _____ proponeva ricorso avverso Avviso di Accertamento n. T93013P022040/2019 anno 2014 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Varese chiedendone l'annullamento.

Si costituiva depositando controdeduzioni in data 16/04/2020 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Varese chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 25/05/2021 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La Commissione osserva che il ricorrente sottoposto ad accertamento per l'anno in questione era stato dichiarato dagli studi di settore congruo e coerente.

La ripresa dell'Ufficio si basa, sostanzialmente sull'uso dei guanti utilizzati dal professionista in relazione alle sedute odontoiatriche effettuate.

Va da sé che il metodo risulta, in ogni caso, empirico in quanto non è dato da sapere quanti guanti vengono effettivamente utilizzati dal dentista nelle varie sedute effettuate.

Lo stesso professionista ha dichiarato:

“in merito al numero di guanti utilizzati per prestazione, per esempio nel pomeriggio del 22/10 per eseguire una seduta durata circa due ore per applicare alcuni perni e una serie di provvisorio ho dovuto sostituire i guanti tre volte per deterioramento o per contaminazione dai materiali. Nello stesso pomeriggio per un'altra seduta corrispondente ad una modifica di un dente mi sono accorto di aver usato ben due paia di guanti. Nel complesso dei cinque pazienti visti nel pomeriggio mi sono reso conto di aver usato per ragioni ovvie di necessità clinica e interruzione dell'attività per motivi vari ben otto paia di guanti (.....)”

L'osservazione del medico appare non priva di fondamento in quanto è credibile che in una sola seduta, che può risultare più o meno complessa, possano essere utilizzati più guanti sterili che vanno, quindi ad incidere sulla metodologia utilizzata dall'ufficio.

La Commissione ritiene che nel caso che ci occupa non siano presenti quelle presunzioni gravi precise e concordanti necessarie a giustificare l'operato dell' Ufficio che, di fatto, ha utilizzato esclusivamente la presunzione del consumo di guanti con le criticità come sopra meglio evidenziate. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico della resistente in € 750,00 oltre accessori di legge se dovuti.

P.Q.M.

La Commissione in accoglimento del ricorso annulla l'avviso di accertamento impugnato. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in € 750,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Varese, 25/05/2021

IL RELATORE

Dott. Mauro RENZI



IL PRESIDENTE

Dott. Luca PETRUCCI

